

Appendice di Variazione Assicurazione per Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera

APPENDICE N° ITO 0001	AL CONTRATTO N° ITOMM1502066	RAMO RC	PRODOTTO RC Azienda P	INTERMEDIARIO ****	COD. ***
CONTRAENTE/ASSICURATO AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA			CODICE FISCALE 016929400191	PARTITA I.V.A. 016929400191	
VIA N° VIALE CONCORDIA, 1		LOCALITÀ / COMUNE CREMONA		PROVINCIA CR	C.A.P. 26100
DATA DI EFFETTO E SCADENZA DELL'APPENDICE					
EFFETTO DALLE 01/01/2016		SCADENZA ALLE ORE 31/12/2018			

Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto a margine indicato, si prende atto tra le parti che, a seguito del combinato disposto della legge regionale n. 23 dell'11.08.2015 e successivi decreti attuativi, il contratto in oggetto si intende volturato, con effetto 01.01.2016, da A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona a favore di:

A.S.S.T. Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona
Sede legale: Viale Concordia, 1
26100 Cremona (CR)
Cod. Fiscale e Partita Iva: 016929400191

Al fine di mantenere inalterati i parametri di rischio (art. 1892 e segg. c.c.) rimangono confermati e invariati – fino alla scadenza della presente polizza - i termini contrattuali e l'operatività alle medesime condizioni della copertura assicurativa in corso, per le richieste di risarcimento presentate successivamente alla data di effetto della presente appendice sia alla precedente che alla nuova contraente o, ancora, a diversa ASST che abbia acquisito realtà/presidi gestiti dalla precedente contraente fino al 31.12.2015, purché riconducibili ad eventi dannosi posti in essere nelle strutture di seguito indicate, già oggetto della garanzia assicurativa fino alla data del presente atto.



AmTrust Europe

AmTrust Europe Limited



AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House
St. James Street, Nottingham NG1 6FG
Capitale Sociale € 92.000.000,00
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9 • 20122 Milano
Tel. 02 82428160 - Fax 02 82428171

Appendice di Variazione Assicurazione per Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera

STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI" DI CREMONA FINO AL 31.12.2015

DESCRIZIONE	LOCALITA'
PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONA PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO	Viale Concordia, 1 26100 - Cremona Via Staffolo, 51 26041 - Vicomosciano (CR)
POLIAMBULATORI TERRITORIALI	
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO TERRITORIALE	Via Dante, 26100 - Cremona
MEDICINA DELLO SPORT	C/O Casa di Cura Figlie di San Camillo - Cremona

AREA PSICHIATRICA

Il Dipartimento di Salute Mentale Aziendale si compone in due unità Operative:

- U.O.P n° 25 presso il Presidio Ospedaliero Oglio PO
- U.O.P n° 29 presso il Presidio Ospedaliero Cremona

Ed è così strutturato:

- U.O Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso il Presidio Ospedaliero Cremona (U.O.P. 29)
- U.O Servizio Psichiatrico diagnosi e Cura presso il Presidio Ospedaliero Oglio PO (U.O.P. 25)
- Centro Psico Sociale Cremona (U.O.P. 29)
- Centro Psico Sociale Soresina (U.O.P. 29)
- Centro Psico Sociale Oglio PO (U.O.P. 25)
- N° 1 Comunità Riabilitativa Alta Assistenza Cremona (U.O.P. 29)
- N° 1 Comunità Riabilitativa Alta Assistenza Oglio (U.O.P. 25)
- N° 1 Comunità Protetta Alta assistenza cremona (U.O.P. 29)
- N° 2 Comunità Protette a Bassa Assistenza a Cremona (U.O.P. 29)
- N° 1 Centro Diurno Cremona (U.O.P. 29)
- U.O. Neuropsichiatria Infantile Aziendale divisa in 3 poli territoriali (1 a Soresina, 1 a Casalmaggiore, 1 a Cremona) + 1 servizio ospedaliero.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE

- Dr. Camillo Rossi -

Il Contraente

AmTrust Europe Limited
La Società
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

Emesso in quadruplica copia in Milano il 12/05/2016

COPIA PER ASSICURATO



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company



AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House
St. James Street, Nottingham NG1 6FG
Capitale Sociale € 82.000.000,00
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9 • 20122 Milano
Tel. 0283438150 • Fax 0283438174

POLIZZA N° ITOMM1502066	POLIZZA SOSTITUITA N° ****	RAMO RC	PRODOTTO RC Aziende P	INTERMEDIARIO ****	COD. ****
Contraente/Assicurato		AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI OSPITALIERI" DI CREMONA VIA N° Viale Concordia, 1		CODICE FISCALE 01629400191	PARTITA I.V.A. 01629400191
		LOCALITÀ / COMUNE CREMONA		PROVINCIA CR	C.A.P. 26100
Data di decorrenza e scadenza della Polizza		Frazionamento		Modelli allegati	
EFFETTO DALLE ORE 24 31/12/2015	SCADENZA ALLE ORE 24 31/12/2018	TIPO SEMESTRALE		VEDASI CAPITOLATO ALLEGATO	
Data di effetto e scadenza della Rata		PROSSIMA QUIETANZA			
EFFETTO DALLE ORE 24 31/12/2015	SCADENZA ALLE ORE 24 30/06/2016	30/06/2016			
Premio alla firma		ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE PREMIO
PREMIO NETTO € 815.000,00		€ 0,00	€ 815.000,00	€ 181.337,50	€ 996.337,50
Premio annuo		ACCESSORI	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE PREMIO
PREMIO NETTO € 1.630.000,00		€ 0,00	€ 1.630.000,00	€ 362.675,00	€ 1.992.675,00

Dichiarazioni del Contraente

L'assicurazione è regolata dalle condizioni e dichiarazioni contenute negli allegati modelli sopra richiamati, che formano parte integrante del presente contratto e che il Contraente dichiara di conoscere, di aver ricevuto e sottoscritto.

Il presente contratto si compone di n° 31 pagine.

la Società **AmTrust Europe Limited**
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE

il Contraente *Dr. Camillo Rossi*

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa all'Assicurato per il trattamento dei dati personali.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE

il Contraente *Dr. Camillo Rossi*

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed approvato le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti degli artt. 1341e 1342 del Codice Civile, dichiara:

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made», a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo;
2. di accettare specificatamente le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE

il Contraente *Dr. Camillo Rossi*

Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver preso visione della Informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 23 e segg., D. Lgs. 196/2003, e presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento a terzi dei dati per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta informativa. In particolare, autorizza:

1. la comunicazione dei medesimi dati ai soggetti indicati al punto 3. della predetta Informativa;
2. al trasferimento dei dati all'estero secondo quanto indicato al punto 5. dell'Informativa.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE

il Contraente *Dr. Camillo Rossi*

Emesso in triplice copia in Milano il 21/03/2016

L'importo di € _____ è stato pagato oggi _____

L'incaricato _____

COPIA PER ASSICURATO


AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company



AmTrust Europe Limited
Sede Legale Market Square House
St. James Street, Nottingham NG1 6FG
Capitale Sociale €96.000.000,00
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Paolo Da Cannobio 9 - 20122 Milano
Tel. 0283438150 - Fax 0283438174
C.F. 97579510153 - P.I. 07972530963 - R.E.A. 1969043

**CAPITOLATO DI POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

	Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona
	Viale Concordia, 1
	26100 Cremona CR
	P.IVA/C.F 01629400191

e

Società Assicuratrice  AmTrust Europe An AmTrust Financial Company
AmTrust Europe Limited Sede Legale Market Square House St. James Street, Nottingham NG1 6FG Capitale Sociale € 92.000.000,00 Rappresentanza Generale per l'Italia Via Paolo da Cannobio, 9 • 20122 Milano Tel. 0283438150 • Fax 0283438174 C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963 • R.E.A. 1969043

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2015
Alle ore 24.00 del:	31/12/2018

SOMMARIO

1 - DEFINIZIONI	5
2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
2.1. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	8
Art. 01 – Durata dell'assicurazione – proroga - disdetta	8
Art. 02 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	8
Art. 03 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio	9
Art. 04 – Tracciabilità dei pagamenti	9
Art. 05 – Gestione della Polizza (NON OPERANTE)	9
Art. 06 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	10
Art. 07 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede – Diminuzione del rischio	10
Art. 08 – Interpretazione della Polizza	10
Art. 09 – Assicurazione presso diversi Assicuratori	10
Art. 10 – Oneri fiscali	11
Art. 11 – Foro competente	11
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge	11
Art. 13 – Trattamento dei dati	11
Art. 14 – Coassicurazione e Delega	11
Art. 15 – Conteggio del premio	11
2.2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	12
Art. 16 – Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del sinistro	12
Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	12
Art. 18 – Acquisizione Polizze	13
Art. 19 – Legittimazione	13
Art. 20 – Pagamento del Risarcimento	13
Art. 21 – Recesso in caso di sinistro	13
Art. 22 – Diritto di Rivalsa	14
Art. 23 – Rendiconto	14
3. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)	14
4. ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	15
5. MASSIMALI ASSICURATI	15
6. SELF INSURED RETENTION (SIR)	15
7. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI	16
8. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA....	16
Art. 01– Disciplina della Responsabilità	16
Art. 02 – Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)	16
Art. 03 – Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	16
Art. 04 – Malattie Professionali	16
Art. 05 – Rivalsa INPS	17
Art. 06 – Inizio e termine della garanzia	17
Art. 07 – Sinistro in serie	17
Art. 08 – Esclusioni	17
Art. 09 – Novero di terzi	18
Art. 10 – Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non	18
Art. 11 – Attività libero-professionale del personale dipendente e non	19
Art. 12 – Responsabilità come da D. Lgs n. 626/1994 e D. Lgs n. 494/1996 e successive modifiche	19

Art.13 – Detenzione ed uso di fonti radioattive.....	19
Art.14 – Committenza generica inclusa guida dei veicoli	19
Art.15 – Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati	20
Art.16 – Danni da incendio	20
Art.17 – Danni da interruzione di attività	20
Art.18 – Inquinamento accidentale.....	20
Art.19 – Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati	20
Art.20 – Proprietà ed uso macchinari	21
Art.21 – Cose in ambito di lavori.....	21
Art.22 – Danni a mezzi sotto carico e scarico	21
Art.23 – Legge sulla Privacy	21
Art.24 – Sperimentazione clinica.....	21
Art.25 – Comitato etico e commissione tecnico scientifica.....	22
Art.26 – Ritardato e/o omesso soccorso	22
Art.27 – Validità territoriale	22
09. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	23
10. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' SANITARIA MEDIANTE APPLICAZIONE DI SELF INSURANCE RETENTION (SIR)	24
1 –SCOPO	24
2 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	24
3 – TERMINI/DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI.....	24
4 - FASE ISTRUTTORIA E PRELIMINARE (VALIDA PER TUTTI I SINISTRI).....	25
5 – SINISTRI IN SIR.....	26
6 – SINISTRI SOPRA SIR.....	27
7 – ATTIVITA' DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E FASE DECISIONALE.....	27
8 – DEFINIZIONE DEL SINISTRO	27
9 – FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI	28
10 – OBBLIGHI, RIVALSE, ESCLUSIONI E GESTIONE DELLE VERTENZE.....	29
11 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI	29

1 - DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione e che sarà stipulato per singolo Ente;
Contraente	Il soggetto (Ente) che stipulerà il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che si impegna ad assumere l'assicurazione disciplinata dal presente documento.
Broker	L'eventuale Broker, se presente, al quale, per incarico conferito dal Contraente, può essere affidata la gestione dell'assicurazione.
Premio	La somma annua dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate ai termini dell'assicurazione, pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative dichiarato dalla Compagnia aggiudicataria.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione e/o tramite l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita (D.L. 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014), all'Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta.
Sinistro RCT	La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente.
Sinistro RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

Sinistro in serie

Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento.

Fatti noti

Eventi che, verificatisi in data antecedente all'effetto della polizza, potrebbero successivamente dare origine ad uno degli eventi definiti come "Sinistro RCT" e/o "Sinistro RCO" e che siano identificabili in una o più delle seguenti casistiche:

a) la notifica, al Contraente e/o ad un Assicurato, di atti giudiziari a seguito dei quali non abbia avuto luogo alcun evento riconducibile alla definizione di "sinistro" di cui sopra a condizione che dalle motivazioni che si evincono dalla documentazione di riferimento antecedente l'effetto della presente polizza fosse indicata la possibilità dell'eventuale generazione di un sinistro;

b) tutti quegli eventi avversi (evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale ed indesiderabile) che presentino contemporaneamente tutte le cinque seguenti caratteristiche:

1. concentrazione cronologica di accadimento;
2. serialità (almeno 5 accadimenti);
3. univocità eziopato-genetica;
4. oggetto di indagine interna e/o esterna;
5. noti alla Direzione aziendale per il tramite di comunicazione scritta;

c) qualunque altro evento (oggetto di indagine interna e/o esterna e reso noto alla Direzione aziendale per il tramite di comunicazione scritta) rientrante nell'elenco degli "Eventi Sentinella", così come definiti ed elencati dal Ministero della Salute (o altra Istituzione ufficialmente a ciò deputata a livello nazionale), in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara per l'affidamento della presente polizza.

CVS

Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni.

Cose

Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.

Danno

Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Self Insured Retention - SIR

L'importo che l'assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove il sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.

Scoperto

La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

Prestatori d'opera

I soggetti retribuiti dal Contraente e dallo stesso obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L., anche durante lo svolgimento di attività libero professionale "INTRAMURARIA".

Periodo di Assicurazione

Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale.

2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nei paragrafi che seguono vengono riportate le condizioni generali di assicurazione riferite a decorrenza dell'assicurazione, termini contrattuali e norme operanti in caso di sinistro.

2.1. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 01 – Durata dell'assicurazione – proroga - disdetta

La polizza ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalle ore 24.00 del 31/12/2015, con scadenza anniversaria prevista ogni 12 (dodici) mesi. Alla data di scadenza della polizza quest'ultima si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare l'assicurazione alla scadenza anniversaria, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza anniversaria.

Alla data di naturale scadenza della polizza stipulata dal singolo Ente ovvero trascorsi i 36 (trentasei) mesi ed entro tale termine, è facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' facoltà del Contraente, nell'eventualità dovessero intervenire disposizioni normative e/o regolamentari che impongano la necessità di aderire ad altre soluzioni diverse dalla presente, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 02 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 31/12/2015 anche se il pagamento del primo rateo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31/03/2016.

Le rate **semestrali** di premio devono essere pagate rispettivamente:

- entro il 31.03 di ogni anno;
- entro il 30.09 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno

essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 03 – Pagamenti per variazioni con incasso di premio

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare il pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione).

Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 04 – Tracciabilità dei pagamenti

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 05 – Gestione della Polizza (NON OPERANTE)

Premesso che il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dal 31/12/2015, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell'effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere:

Il Concorrente aggiudicatario della polizza di ciascun Ente di cui sopra alla Tabella 2 è tenuto ad accettare l'inserimento nella polizza della "clausola broker", che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata.

I Contraenti (Enti) non rappresentati nella precedente Tabella 2 non hanno al momento in essere contratti di brokeraggio.

Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere (relativamente agli Enti della Tabella 2 o ai restanti Enti oggetto della presente procedura), il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara.

Resta inteso tra le Parti che all'eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l'esecuzione della relativa polizza stipulata.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell'eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l'eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delegherà quindi esplicitamente l'eventuale Broker all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

Art. 06 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 07 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede – Diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso di vigenza della polizza, l'attuale struttura dei rapporti giuridici ed organizzativi esistenti tra la Contraente e la Fondazione MBBM – in funzione dei quali è stata adottata la struttura della procedura indetta per l'affidamento della presente polizza – dovesse subire modifiche che rendessero necessaria la modifica delle condizioni vigenti, sarà cura della Società proporre le relative modifiche entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine senza che la Società abbia adempiuto al proprio impegno, sarà facoltà della Contraente concedere ulteriori 30 giorni o recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui, altresì, le nuove condizioni proposte dalla Società non dovessero essere ritenute adeguate dalla Contraente in funzione del nuovo stato di rischio e non sia stato possibile trovare un accordo condiviso entro il termine dei 60 giorni di cui sopra eventualmente integrato con gli ulteriori successivi 30 giorni, sarà facoltà della Contraente recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 08 – Interpretazione della Polizza

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 09 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Foro competente

Il Foro Competente è quello dove ha sede il Contraente.

Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28 del 2010 e s.m.i. per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 – Trattamento dei dati

Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, come meglio precisato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

Art. 14 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società Delegataria si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria medesima rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 15 – Conteggio del premio

Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, che rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio, è pari ad un terzo del valore triennale al lordo delle imposte governative offerto dalla Società con cui verrà stipulata la polizza per singolo Ente.

2.2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 – Obblighi della Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, i termini di cui sopra assumeranno valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione.

Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest'ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- a) Cognome e Nome della Controparte;
- b) Data dell'Evento;
- c) Data della Richiesta;
- d) Unità di Rischio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- e) Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- f) Prima Stima Economica.

Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l'aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno.

Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest'ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali

Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza e sempre di concerto con il Contraente nelle modalità stabilite in polizza (CVS), anche qualora rientrassero nell'ambito delle Franchigie Aggregate previste, come se tali Franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione troverà applicazione quanto specificatamente previsto nella "Procedura Sinistri" più avanti riportata.

Resta convenuto tra le Parti che nei casi in cui, in base alla polizza, il Contraente e/o l'Assicurato abbiano diritto all'assistenza legale e peritale, gli stessi saranno tenuti a fornire alla Società, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti/medici/legali) individuati preliminarmente e di comune accordo tra le parti. (L'individuazione della rosa di professionisti di cui sopra sarà oggetto di specifica appendice contrattuale).

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso. Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

Art. 18 – Acquisizione Polizze

Acquisita la documentazione necessaria per la corretta gestione del sinistro (documentazione sanitaria, relazioni del personale interessato e quant'altro possa essere ritenuto di utilità), sarà individuata, nel pieno rispetto di quanto convenuto in ordine al Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

Solo a questo stato di avanzamento della gestione del sinistro, ove tale attività sia affidata alla Società, quest'ultima avanzerà richiesta di acquisizione degli estremi degli eventuali altri contratti assicurativi esistenti (Articolo 1910 del Codice Civile) individuando essa stessa - tra quelli indicati dalla Direzione Medica aziendale quale personale "interessato" nel caso di specie - il nominativo dei soggetti a cui il Contraente debba formalmente richiedere riscontro in merito e la relativa motivazione.

Art. 19 – Legittimazione

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede, la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 20 – Pagamento del Risarcimento

Resta inteso tra le Parti che la Società è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento. Qualora l'importo del risarcimento dovuto per ciascun sinistro risulti interamente a carico del Contraente a titolo di Self Insured Retention (SIR), stabilita a termini della presente polizza, la Società trasmetterà al Contraente la integrale documentazione attestante l'avvenuta definizione del sinistro, comunque preventivamente condivisa con la stessa, affinché il Contraente possa provvedere, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui sopra, al pagamento del risarcimento in favore dell'avente diritto.

Gli eventuali maggiori costi dovuti a mancato, tardivo o parziale pagamento, oppure a risarcimenti e/o spese non preventivamente approvati dalla Società e/o dal Contraente, restano a totale carico del Contraente o della Società

Art. 21 – Recesso in caso di sinistro

Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un

periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 22 – Diritto di Rivalsa

La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

- per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
- per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.

Art. 23 – Rendiconto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

3. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (CVS)

La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 24 (ventiquattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.

Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:

- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un'analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.

In seno al CVS il Contraente potrà informare la Società sullo stato del contenzioso rientrante nella SIR e gestito in autonomia dall'Ente.

Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.

La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l'analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.

Ove il Contraente ritenga necessaria la partecipazione al Comitato di un legale e/o di un medico legale di propria fiducia, la Società si impegna a tenere a proprio carico le spese relative all'attività di tali professionisti pari, per ciascun anno di durata della presente polizza, ad € 10.000,00 (diecimila/00) lordi pro-capite.

4. ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ivi comprese le attività del servizio di Emergenza Urgenza, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

5. MASSIMALI ASSICURATI

La Società non sarà tenuta a risarcire somma superiore ad € 30.000.000,00 per ogni periodo di assicurazione e ad € 10.000.000,00 per ogni singolo sinistro con il sottolimito di € 5.000.000,00 quale massima esposizione della Società, per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività, così come riportato nell'articolo "Inizio e Termine della Garanzia RCT/O" (Art.6 del paragrafo n. 10 del presente documento).

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6. SELF INSURED RETENTION (SIR)

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR), di euro 250.000,00, ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.) nonché ai sinistri di cui alla garanzia di cui al successivo art. 24 "Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica". I sinistri che non superino tale importo, infatti, saranno direttamente gestiti dal Contraente che non avrà alcun obbligo di comunicazione nei confronti della Società.

Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di n. 10 (dieci) giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit presso il Contraente al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate da quest'ultima in quanto ritenute potenzialmente contenute nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la Società ritenga che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere una valutazione al CVS al fine di ottenere l'affidamento di tali posizioni. In tal caso il Contraente si impegna, entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, a denunciarli con le modalità stabilite nei precedenti articoli.

7. RIPARAMETRAZIONE IMPORTI AGGREGATI

Ove alla data di scadenza la polizza proseguisse di esplicitare i propri effetti a seguito di proroga o ripetizione del servizio, la massima esposizione della Società relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività sarà aumentata in funzione di 1/2.500 *(o diverso rapporto nel caso di retroattività più lunga rispetto al 31.12.2008) per ciascun giorno intercorrente tra la data di scadenza e la nuova scadenza della polizza.

*Riparametrare in funzione della retro al 31.12.2003

8. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Art. 01- Disciplina della Responsabilità

L'assicurazione prestata ai termini della polizza che sarà stipulata ai sensi della presente procedura vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente:

- dalla fonte giuridica invocata;
- dall'autorità ritenuta competente in conformità alla legge applicabile, sia quindi essa civile, amministrativa, penale e/o arbitrale.

Art. 02 - Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Art. 03 - Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1 ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2 ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L.

Art. 04 - Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

1. per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

Art. 05 – Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 06 – Inizio e termine della garanzia

La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti posti in essere in data non antecedente alle ore 24 del 31/12/2003.

A maggior precisazione di quanto sopra, resta inteso tra le Parti che le eventuali richieste di risarcimento successive, seppur pervenute in momenti diversi ed anche dopo la data di cessazione della vigente polizza - purché traggano origine dal medesimo fatto colposo - saranno considerate come unico sinistro e la data della prima richiesta di risarcimento varrà anche per quelle successive.

Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l'esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per l'intera durata della presente polizza, ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Art. 07 – Sinistro in serie

Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand'anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro ("Sinistro in Serie") se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all'oggetto della presente polizza.

Ferma l'operatività della garanzia assicurativa prevista dall'Articolo - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.

Per ogni "Sinistro in Serie" così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.

Art. 08 – Esclusioni

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera** non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;

- b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- d) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall'impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
- e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- f) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
- g) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
- h) derivanti dalle richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- i) conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio, muffe e, in genere, da insalubrità dei locali.

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi** non comprende i danni:

- j) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
- k) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- l) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- m) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- n) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- o) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- p) Esclusione non operante;
- q) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell'Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
- r) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Devono altresì ritenersi inclusi in garanzia:
 - i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell'intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell'intervento con l'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
 - i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie;
- s) Esclusione non operante.

Art. 09 – Novero di terzi

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

Art. 10 – Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non

La garanzia per danni arrecati a Terzi ed a Prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:

Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;

Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l'obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;

Volontari, appartenenti o non, ad Associazioni di volontariato, e/o soggetti terzi appositamente incaricati dalla Contraente per le attività di natura assistenziale non rientrando, tra le stesse, le attività di natura sanitaria;

Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza che prestino la propria opera in nome e per conto del Contraente, in regime convenzionale o contrattuale in genere; la presente garanzia non dovrà ritenersi tuttavia operante in funzione della applicabilità di norme di legge in vigore e/o in funzione di specifici accordi, ferma in ogni caso l'operatività della polizza per la responsabilità in capo alla contraente.

Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s'impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerge il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.

La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Terzi anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.

Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.

Art. 11 – Attività libero-professionale del personale dipendente e non

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerge il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro "esclusivo" con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale. La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.

Art. 12 – Responsabilità come da D. Lgs n. 626/1994 e D. Lgs n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D. Lgs n. 81/2008

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D. Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Art.13 – Detenzione ed uso di fonti radioattive

A parziale deroga dell'Articolo - Esclusioni, l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.

La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all'Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l'esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.

Art.14 – Comiltenza generica inclusa guida dei veicoli

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più

alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art.15 – Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati

In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.

E' dunque compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi e conseguenti alla trasfusione e/o all'utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati e/o sostanze di origine umana (tessuti, cellule, organi, ecc.), nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze purché il Contraente abbia implementato procedure atte da ottemperare ad ogni obbligo di legge previsto in merito al controllo preventivo del sangue in vigore al momento del fatto.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.500.000,00 (tremilioneicinquacentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.16 – Danni da incendio

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.17 – Danni da interruzione di attività

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilioneicinquacentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.18 – Inquinamento accidentale

L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'articolo 311 D.L. 135/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.500.000,00 (unmilioneicinquacentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.19 – Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art.20 – Proprietà ed uso macchinari

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

Art.21 – Cose in ambito di lavori

L'Assicurazione comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.22 – Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

Art.23 – Legge sulla Privacy

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.24 – Sperimentazione clinica

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all'Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali, sperimentazioni spontanee non sponsorizzate condotte secondo le indicazioni ministeriali o al di fuori di esse (uso "off label").

L'assicurazione è inoltre operante per sperimentazioni di dispositivi medici, dispositivi impiantabili attivi ed apparecchiature medicali.

La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione.

La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € **3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione.

L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.

Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.

In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.

Art.25 – Comitato etico e commissione tecnico scientifica

La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Interaziendale così come previsti dal Decreto DG Salute Regione Lombardia n. 5493 del 25.06.2013 "Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia – Approvazione delle linee guida per l'Istituzione e funzionamento" e s.m.i., per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 8 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 96 del 24 aprile del 2013 e s.m.i..

La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa, nonché alla responsabilità civile personale dell'organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.

A deroga dell'Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo pari a € **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Art.26 – Ritardato e/o omesso soccorso

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività.

Art.27 – Validità territoriale

La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.

09. LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

I limiti di risarcimento di seguito indicati devono intendersi quale massima esposizione della Società.


RCT/O	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO
<i>Sinistro in serie</i>	€ 10.000.000,00 per sinistro
<i>Distribuzione ed utilizzazione del sangue</i>	€ 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Danni da incendio</i>	€ 3.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Danni da interruzione di attività</i>	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Danni da inquinamento accidentale</i>	€ 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Cose in ambito lavori</i>	€ 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Legge sulla privacy</i>	€ 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Sperimentazione Clinica</i>	€ 3.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione
<i>Comitato Etico</i>	€ 2.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione

La Società



Il Contraente

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Camillo Rossi

10. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' SANITARIA MEDIANTE APPLICAZIONE DI SELF INSURANCE RETENTION (SIR)

1 - SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità da mettere in atto per la gestione delle richieste di risarcimento danni in materia di responsabilità sanitaria mediante l'applicazione di una Self Insurance Retention.

In particolare, costituiscono oggetto e finalità della procedura:

- Organizzazione della raccolta di informazioni indispensabili alla gestione dei sinistri;
- Contribuzione alla soluzione del conflitto attraverso una gestione trasparente e tempestiva delle richieste di risarcimento danni anche mediante il supporto del servizio di ascolto e mediazione aziendale;
- Pronta valutazione, in presenza di una richiesta di risarcimento danni, delle eventuali responsabilità;
- Valutazione diretta delle tipologie ed entità di danni (in termini di responsabilità ed impatto economico) arrecati a terzi con il coinvolgimento di tutte le professionalità aziendali necessarie per l'analisi dei sinistri e valorizzazione delle eventuali riserve da accantonare;
- Proposta di definizione del sinistro mediante una preventiva analisi giuridica e medico legale, finalizzata ad accertare la fondatezza delle pretese risarcitorie e la loro entità (reiezione delle domande, risarcimento, ecc.);
- Trattazione del procedimento di richiesta di risarcimento danniche sfocia in un procedimento di Mediazione Conciliativa e/o di Giudizio Civile;
- Conclusione del procedimento mediante adozione di atti/provvedimenti di reiezione o di liquidazione del danno;
- Attivazione di percorsi di verifica e miglioramento dei protocolli operativi in essere o l'introduzione di azioni di prevenzione dei rischi;
- Integrazione del data base regionale già esistente.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il vigente contratto assicurativo RCT/O contempla l'istituto della S.I.R. (Self Insured Retention) per un valore di € 250.000,00.

La circostanza che la richiesta di risarcimento, come desumibile dai fatti esposti dalla controparte o sulla base di una prima valutazione espressa dal medico legale, sia superiore a tale soglia influenza le successive fasi di gestione del sinistro:

- i sinistri di importo pari o inferiore sono gestiti direttamente dalla Azienda;
- i sinistri di importo superiore sono gestiti dalla Compagnia Assicurativa in collaborazione con gli organi aziendali.

3 - TERMINI/DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI

CVS: Comitato Valutazioni dei Sinistri;

DMP: Direzione Medica di Presidio;

ML: Medico Legale;

AGL: Affari Generali e Legali;

RM: Risk Manager

SIR: Self Insurance Retention (gestione in proprio del sinistro)

Sinistro: evento che ha causato un danno a terzi, di cui debba rispondere l'Azienda, secondo le regole dell'ordinamento giuridico.

Richiesta di risarcimento: qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni correlata allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

Terzi/parte: persona danneggiata e aventi diritto e/o loro legali rappresentanti (a titolo esemplificativo: eredi, tutori, esercenti potestà genitoriale per il figlio minore).

Data base di gestione sinistri: programma informatico gestionale di riferimento per l'imputazione dei dati riferiti ai singoli sinistri, alimentato dall'U.O. AGL.

Accertamento Medico Legale: attività tecnico professionale per la valutazione del nesso causale, della colpa professionale e dell'entità della lesione attraverso l'analisi della documentazione clinica già esistente e disponibile, la visita medico legale (anche in collegiale con altri specialisti) e le eventuali ulteriori visite medico legali da eseguire fino a situazione clinica stabilizzata.

Comitato valutazione sinistri: organismo aziendale costituito dal Responsabile del Comitato Valutazione Sinistri, Risk Manager, Medico Legale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, rappresentante UO AGL, eventuali legali fiduciari incaricati dall'Azienda. Al CVS di volta in volta possono essere invitate altre figure professionali come ad esempio i clinici coinvolti nei singoli casi. Tale organismo ha la funzione di esaminare e valutare collegialmente le richieste di risarcimento dell'azienda e l'iter istruttorio del sinistro nonché la congruità dell'eventuale offerta economica che si intende proporre alla controparte o la necessità di attivare una richiesta di Mediazione conciliativa (o di presenziare ad una Mediazione conciliativa attivata dall'utente). La decisione viene formalizzata in un verbale e sottoscritta dai presenti.

Negoziazione diretta: costituisce la modalità di assunzione diretta da parte dell'Azienda ospedaliera applicabile a tutte le richieste di sinistro pervenute nella vigenza delle presenti linee guida per le quali l'indennizzo richiesto o presunto rientri, certamente o ragionevolmente, nell'importo di SIR per sinistro (Euro 250.000,00). La negoziazione diretta è la trattativa condotta dal negoziatore con la controparte, al fine di raggiungere una ipotesi di accordo transattivo.

Negoziatore: è il soggetto che, su indicazione del CVS e nel rispetto dei prefissati limiti di spesa, provvede ad avviare la trattativa con la controparte e, se possibile, prospettare un'ipotesi di accordo transattivo da proporre al CVS, al fine della composizione della vertenza.

Mediazione Conciliativa: La mediazione conciliativa è la procedura prevista dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., per raggiungere un accordo finalizzato alla composizione extragiudiziale della controversia relativa a casi di responsabilità sanitaria.

4 - FASE ISTRUTTORIA E PRELIMINARE (VALIDA PER TUTTI I SINISTRI)

Avvio del procedimento

Il procedimento per la gestione stragiudiziale dei sinistri è avviato, di consueto, in una delle seguenti modalità:

- Istanza di risarcimento danni da parte di terzi direttamente o per mezzo di rappresentanti legali, pervenuta al Protocollo generale;
- informazione di garanzia o altro provvedimento della Procura della Repubblica a carico di un dipendente/collaboratore, di un accadimento dal quale potrebbe derivare una richiesta di risarcimento.

La richiesta, dopo essere stata registrata al Protocollo Generale, viene indirizzata per il seguito di competenza all'unità operativa AGL che avvia la pratica attraverso:

- scadenziamento della pratica;
- avvio istruttoria medico legale interna;
- Inserimento dei dati nella mappatura sinistri Regione Lombardia;
- comunicazione alla controparte di avvio del procedimento ed eventuale richiesta di acquisizione della seguente informazione/documentazione:
 - quantificazione dell'importo di danno per cui viene chiesto il risarcimento, suddiviso per singole voci;
 - produzione di ogni documentazione utile ad oggettivare la quantificazione formulata (relazione medico legale di controparte, documentazione clinica di altra struttura sanitaria, certificazione di spese sostenute, ecc);
 - consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Gestione della richiesta ed istruzione della pratica.

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri in SIR vengono disciplinate come segue.

Affari Generali e Legai

Valuta l'ammissibilità della richiesta in relazione ai termini di prescrizione e procede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica che le richieste di risarcimento rientrino, certamente o ragionevolmente, nell'importo in SIR per sinistro (€ 250.000,00) con l'eventuale collaborazione del Servizio Medicina Legale;
- b) provvede ad inserire i dati dei sinistri, con quantificazione sia inferiore sia superiore alla SIR, nell'apposito software gestionale;
- c) comunica al richiedente tutte le informazioni relative all'istanza, sia in ordine alla procedura seguita, che in relazione alla Compagnia Assicuratrice eventualmente coinvolta e richiede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili come dà modulistica predisposta;
- d) verifica la completezza della richiesta, accertando che la stessa sia sottoscritta dalla parte o dal suo legale rappresentante, ne contenga i dati anagrafici, nonché l'esposizione dei fatti, delle motivazioni, delle richieste e l'identificazione della struttura e del personale coinvolto nella controversia.
- e) acquisisce in pratica, mediante istruttoria interna, gli eventuali atti o documenti sui quali l'istanza è fondata;

Servizio di Medicina Legale

Per quanto di competenza:

1. riceve la documentazione amministrativa del caso (eventualmente comprensiva anche di documentazione medica di altre strutture sanitarie) raccolta e trasmessa dalla UO AGL;
2. acquisisce tutta la documentazione sanitaria disponibile in Azienda (anche con la collaborazione delle Direzioni di Presidio);
3. esamina la documentazione chiedendo eventuale parere specialistico da parte di operatori dell'Azienda per formulare, se possibile, da tali elementi, un giudizio di rapporto causale o concausale tra l'operato dei sanitari ed il danno del paziente, entro massimo 45 giorni nei casi semplici; nei casi più complessi, il termine non viene stabilito a priori, ma verrà valutato di volta in volta;
4. entro 45 giorni dalla richiesta di risarcimento pervenuta all'UO AGL convoca il paziente, con l'ausilio del supporto amministrativo, per effettuare la visita medico legale (con eventuale supporto dello specialista da convocare quando necessario);
5. esegue relazione scritta con eventuale valutazione del danno da risarcire (danno temporaneo, danno biologico permanente, riduzione della capacità lavorativa specifica, ecc.);
6. nei casi in cui la situazione clinica non è stabilizzata verranno programmate ulteriori visite fino alla stabilizzazione del quadro e la relativa valutazione del danno residuo;
7. è facoltà della controparte farsi assistere da proprio medico legale o consulente tecnico sanitario;
8. la relazione medico-legale, posta a fondamento dell'accoglimento della richiesta, rimane agli atti del fascicolo di riferimento e non è accessibile al paziente. In caso di tale richiesta viene proposta al paziente una visita collegiale tra il Medico Legale Aziendale e Medico Legale fiduciario del paziente stesso;
9. il supporto amministrativo si deve occupare: a) della tenuta dell'agenda per le visite medico legali convocate e programmate; b) della convocazione (quando necessario) dello specialista; c) della rendicontazione dell'attività ambulatoriale; d) della rendicontazione delle altre attività che eventualmente vengono offerte ed accettate dal paziente a titolo di risarcimento danni in forma specifica (esempio prestazioni fisiatriche, medicazioni, ecc); e) di collaborare con il Servizio di Medicina Legale per la raccolta dei pareri specialistici e per l'invio delle relazioni medico legali.

Per una più completa istruttoria si potrà ricorrere all'acquisizione di ogni informazione e documentazione utile, incluse risultanze testimoniali del personale della struttura ove l'evento oggetto di possibile o attuale contenzioso si è verificato.

L'U.O.AGL, anche su richiesta del medico legale, è chiamato a comunicare al professionista l'esito dell'istruttoria al fine di consentire allo stesso la denuncia sulla propria polizza personale eventualmente sottoscritta, qualora si ravvisino gli estremi di responsabilità per dolo o colpa grave.

6 – SINISTRI SOPRA SIR

Fase di denuncia

La UO AGL inoltra denuncia alla compagnia di assicurazioni entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta di risarcimento danni (termine non perentorio) allegando alla medesima la richiesta di risarcimento pervenuta.

La Compagnia Assicurativa procede all'apertura del sinistro inviando all'Azienda ed alla controparte lettera di presa in carico con indicazione del numero di sinistro, del liquidatore incaricato della gestione del sinistro e dei relativi recapiti.

Fase Istruttoria

Contestualmente alla fase dell'apertura del sinistro, con apposita comunicazione la UO AGL informa il richiedente (privato o relativo legale) dell' avvenuta denuncia del sinistro comunicando gli estremi identificativi dell'Istituto Assicuratore preposto alla gestione del medesimo, provvedendo al contempo, qualora tali informazioni non risultino dall' iniziale richiesta di risarcimento, a richiedere:

- la quantificazione dell'importo del danno di cui viene chiesto il risarcimento;
- la produzione di ogni documento utile ad oggettivare la quantificazione formulata (documenti sanitari In possesso del richiedente, relazione medico-legale di parte, certificazioni di spese sostenute, ecc.);
- il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Il Servizio di Medicina Legale aziendale redige la relazione sugli atti istruttori senza, sottoporre a visita il paziente. L'elaborato viene poi trasmesso alla compagnia di assicurazioni per una valutazione medico legale suppletiva, in esito alla quale concorderà con L'Ente le successive modalità di gestione del sinistro.

7 – ATTIVITA' DEL COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E FASE DECISIONALE

Completata la fase istruttoria, ogni sinistri, In SIR ed ultra SIR, viene analizzato alla luce della documentazione raccolta, nella prima riunione utile tenuta dal Comitato di Valutazione Sinistri, organo cui compete la valutazione complessiva di ogni sinistro per individuare la strategia da assumere nella gestione dello stesso.

8 – DEFINIZIONE DEL SINISTRO

La definizione del sinistro avviene, in esito all'istruttoria condotta dall'U.O AGL e dal servizio di medicina legale aziendale, e può concludersi con:

- A. **reiezione della domanda:** di risarcimento nel caso in cui non siano state riscontrate responsabilità ascrivibili all'Azienda;
- B. **non accettazione dell'offerta:** nel caso in cui, in esito alla trattativa, il sinistro sia in SIR provvederà l'U.O AGL a formalizzare alla controparte a mezzo raccomandata R.R. l'offerta economica al terzo, rappresentando succintamente le motivazioni sottese alla costruzione dell'offerta risarcitoria unitamente alla fissazione di un termine di scadenza per accettare. In caso di accettazione, si procederà come segue. In caso di silenzio, decorsi 30 giorni dall'invio dell'offerta, se questa non viene riscontrata in alcun modo si considererà rigettata.

L'Impossibilità di un accordo con la controparte determina la quiescenza del sinistro fino ad ulteriori iniziative della stessa che portino alla riapertura della posizione.

Nel caso di sinistro sopra SIR la gestione della trattativa economica è in capo alla compagnia

Inoltre il Comitato, qualora ne ravvisi i presupposti e l'opportunità, può investire del caso il Servizio di Mediazione Aziendale perché questi, oltre a realizzare i propri fini istituzionali, possa verificare la possibilità di un risarcimento in forma specifica a minimizzazione della componente economica risarcitoria.

Qualora in sede di analisi dei sinistri e dei relativi fattori causali emerga la necessità di intervenire sulle procedure o sulle situazioni organizzative e gestionali in essere al fine di evitare il ripetersi di sinistri analoghi, il Comitato propone o indica alle competenti componenti aziendali (Risk Manager, Responsabile Aziendale della Qualità, Ufficio Tecnico Patrimoniale, ecc.) le misure di riduzione del rischio che ritiene utile vengano adottate.

Nell'espletamento delle sue funzioni il CVS monitorizza l'andamento dei sinistri e formula valutazioni circa le strategie da assumere per ridurre i fattori di rischio connessi alle attività cliniche e assistenziali.

Le decisioni, ed i motivi che le giustificano, assunte dal CVS vengono documentate in un verbale delle sedute dell'organo la cui custodia spetta ad AGL.

La Direzione Generale informa dell'esito di ogni richiesta risarcitoria il Responsabile dell' U.O. cui il sinistro afferisce.

C. Liquidazione del sinistro

1. Liquidazione sinistri in SIR.

La UO AGL espleta la trattativa con la controparte nel rispetto dei limiti di valore fissati dal CVS, per verificare la stipulabilità di una transazione.

Gli esiti di tale attività vengono comunicati al CVS cui compete la funzione di autorizzare la stipula delle transazioni.

Con provvedimento del Direttore Generale, su proposta dell'U.O. AGL, adottato con modalità rispettose della tutela della riservatezza, si procederà a liquidare l'importo dovuto a titolo di risarcimento, dando riscontro dell'iter logico - giuridico seguito per giungere alla determinazione del quantum, e di cui verrà richiesta l'accettazione alla controparte a mezzo di quietanza da restituire sottoscritta.

Nel caso in cui sia ritenuto possibile un risarcimento in forma specifica e vi sia l'adesione del Terzo alla proposta, l'U.O. AGL ed il ML daranno le opportune indicazioni alle competenti direzioni mediche aziendali per l'erogazione delle prestazioni necessarie (es: nel caso di smarrimento protesi o di avulsione dentaria presa in carico del paziente dalla odontostomatologia, nel caso necessiti un nuovo o diverso intervento chirurgico inserimento nelle liste operatorie ecc.).

Ad intervenuta transazione l' Azienda procede ad adottare un formale atto deliberativo con il quale viene disposta l' approvazione della transazione.

Qualora la transazione non riesca, il sinistro rimane quiescente fino ad ulteriore iniziativa della controparte che porti a riaprire l'iter di gestione del sinistro.

Resta inteso tra le Parti che, ove nel corso della gestione del sinistro, dovesse emergere che la potenziale esposizione del risarcimento possa superare nel suo complesso l'importo della SIR, sarà obbligo dell'Azienda darne immediata comunicazione alla Società la quale - fermi i limiti e le condizioni previste in polizza - non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro.

2. Liquidazione sinistri sopra SIR

L'Istituto Assicuratore comunica al CVS gli esiti dei tentativi di transazione condotti nei confronti della controparte, fornendo adeguata documentazione attestante:

- l' entità economica delle richieste della controparte;
- l' entità di quanto offerto a tacitazione delle suddette richieste;
- l'esito finale della trattativa.

La competenza ad autorizzare la stipula delle transazioni è propria del CVS.

Previa comunicazione della concessa autorizzazione, l'Assicurazione procede alla sottoscrizione delle quietanze liberatorie ed alla formale stipula della transazione.

Nei termini contrattualmente previsti il sinistro fuori SIR sarà gestito dalla compagnia di assicurazioni che manterrà a proprio carico tutti i relativi costi - fermi i limiti disciplinati in polizza - anche nel caso in cui a conclusione dello stesso il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR.

9 – FASE DI ACQUISIZIONE DELLE POLIZZE PERSONALI

Al ricevimento di una richiesta di risarcimento stimata sopra SIR, l'Azienda si attiva tramite canali interni al fine di individuare i nominativi degli operatori che hanno preso parte al percorso diagnostico/terapeutico oggetto della richiesta di risarcimento.

Su richiesta della compagnia di assicurazioni aziendale, l'Azienda invierà a tali soggetti formale comunicazione in ordine a quanto sopra, richiedendo loro l'acquisizione di copia dell'eventuale polizza personale o, in caso di inesistenza della stessa, specifica dichiarazione.

L'Azienda, indipendentemente dalle attività di cui sopra, provvederà a richiedere gli estremi delle polizze personali nei seguenti casi:

- ogni qualvolta il nominativo di un operatore sia specificatamente indicato nella richiesta di risarcimento;

- qualora, in caso di convocazione avanti un organismo di mediazione o nell'atto di citazione, gli operatori dovessero essere personalmente e direttamente individuati.

Laddove il CVS, l'Azienda e/o la compagnia di assicurazioni convengano che nel caso di specie sia impegnata la responsabilità personale di qualche operatore, al ricevimento degli estremi dell'eventuale polizza personale sarà onere della compagnia di attivarsi al fine di addivenire ad un accordo con l'altro assicuratore interessato per la compartecipazione alla liquidazione del sinistro.

10 – OBBLIGHI, RIVALSE, ESCLUSIONI E GESTIONE DELLE VERTENZE

- **Obbligo di collaborazione.** Gli operatori, nella fase istruttoria, sono tenuti a comunicare tutte le informazioni e le notizie utili per una completa istruttoria che consenta una corretta valutazione dell'evento e la quantificazione del danno effettivamente subito.
- **Obblighi in caso di richiesta di risarcimento indirizzata direttamente al dipendente:** In caso di richiesta di risarcimento inoltrata direttamente al dipendente lo stesso dovrà darne avviso scritto all'U.O. AGL in tempi brevi per poter denunciare in tempo utile i casi di risarcimento danni che superano la SIR alla Compagnia di Assicurazioni.

11 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

Tutti i sinistri liquidati verranno trasmessi alla Corte dei Conti (con cadenza semestrale) affinché tale magistratura svolga il necessario controllo per l'eventuale giudizio di responsabilità contabile. Verranno trasmessi i seguenti dati:

- individuazione del procedimento di riferimento e della deliberazione di liquidazione;
- entità dell'importo complessivo liquidato a titolo di risarcimento;
- descrizione sintetica dell'evento dannoso.

L'Azienda Ospedaliera eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente/collaboratore nelle ipotesi in cui si sia accertato con sentenza passata in giudicato che il danno è stato commesso con dolo o colpa grave; qualora nel corso dell'istruttoria se ne ravvisino gli estremi, l'U.O AGL comunicherà al professionista l'esito dell'istruttoria, così da consentire allo stesso la denuncia alla compagnia assicurativa competente in base alla propria polizza personale eventualmente sottoscritta per la copertura dei sinistri per responsabilità da colpa grave.

La Società

Arsonius Europe Limited
Il Procuratore Speciale
Serena Bocchi

Il Contraente

Azienda Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Camilla Rossi -



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Polizza n°

ITOMM1502066

Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a:

AmTrust Europe Limited
Divisione Sinistri
Via Paolo da Cannobio, 9
20122 Milano
infomi@amtrustgroup.com
Tel. 02/36596710 - Fax 02/36596719

DATA

Gli Assicuratori

Il Contraente

21/03/2016

AmTrust Europe Limited
Rappresentante Speciale
Serena Bocchi

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Camillo Rossi -